

N.9000/2018 R.G.



Tribunale Ordinario di Verona
Sezione terza civile

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
VERONA (

in persona del procuratore aggiunto in proprio

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLE GIUSTIZIA - rappresentato e
difesa dall'avv.to AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA con indirizzo di
p.e.c. indicato nella comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/05/2019

RILEVATO CHE

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Verona, sezione prima civile, aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. L. per l'assistenza da costei prestata in favore di nel giudizio di separazione personale della stessa dall'ex marito e nel procedimento per sequestro conservativo svoltosi nel corso di esso.

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire sollevata dalla difesa erariale.

Esse sono entrambe infondate atteso che la legittimazione e l'interesse di tale organo a proporre il ricorso in esame discende dal suo ruolo di "tutore dell'interesse della legge", espressamente riconosciutogli dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, proprio nelle opposizioni alla liquidazione del compenso liquidato al difensore della parte ammessa, nella sentenza n. 8516/2012 citata anche dall'opponente.

Venendo al merito il ricorso è invece fondato, e come tale merita di essere accolto, atteso che il Tribunale ha desunto dalla mancata produzione da parte della della documentazione comprovante le sue condizioni reddituali, richiesta in apposito protocollo, l'impossibilità di accertare la sussistenza in capo a lei dei requisiti per l'ammissione al beneficio del patrocinio erariale, introducendo così di fatto una decadenza che non è prevista normativamente.

Sul punto deve invece rammentarsi che, qualora il giudice competente abbia dei dubbi sulla permanenza o sulla sussistenza ab origine del requisito per l'ammissione al beneficio del patrocinio erariale, è tenuto a disporre delle verifiche sul punto ai sensi dell'art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002.

Tale verifica è stata disposta da questo giudice e ha dato esito negativo atteso che la Agenzia delle Entrate di Messina, luogo di residenza della ha comunicato che non risulta che ella abbia percepito nessuno reddito nel periodo dal 2011 al 2015.

Il provvedimento opposto risulta doppiamente pregiudizievole per la difesa della poiché è stato adottato dopo che, all'esito del succitato giudizio, il



Tribunale aveva condannato la controparte della donna al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, sul presupposto che ella in quel momento beneficiasse del patrocinio erariale.

Passando alla liquidazione della somma spettante al difensore della gli importi quantificati nella istanza di liquidazione relativamente alla fase di merito sono congrui.

Per quanto riguarda il giudizio cautelare in corso di causa deve osservarsi che l'istante non ha fatto riferimento alla tabella del d.m. 55/2014 riguardante i procedimenti cautelari ma ancora a quella relativa al giudizio di merito. Ancora non va sottaciuto che tale giudizio si è articolato in solo due fasi (introduttiva e di studio) atteso che non risulta esservi stata attività istruttoria e che il giudice ha deciso a scioglimento di riserva assunta all'esito dell'unica udienza che si è tenuta nel corso di esso.

Il compenso spettante per tale fase è pertanto pari ad euro 1.250,00, già operata la dimidiazione (euro 1.690,00 ed euro 810,00 per le due fasi, ridotti del 50 %).

Spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura del 7,50 % delle somme liquidate a titolo di compenso.

Non può essere accolta la domanda di condanna del resistente al pagamento delle spese processuali, che è stata avanzata dal ricorrente atteso che questi, agendo in adempimento di un dovere di ufficio e nell'interesse pubblico, non può beneficiare della condanna alle spese del soccombente nel giudizio (Cass. 12 marzo 2004, n. 5165).

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, liquida in favore dell'avv. Lucia la somma di euro 3.627,00, per la fase di merito e quella di euro 1.250,0 per la fase cautelare in corso di causa (già operata la dimidiazione sui predetti importi), oltre rimborso spese generali nella misura del 7,50 % sulle somme dovute per compenso, Iva e Cpa, con onere di anticipazione a carico dello Stato.



Verona 04/06/2019

Il Giudice Unico

